



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 405 del 31/10/2024

Il riconoscimento dei Carnevali storici e delle Maschere della Campania

Firmato da: Tommaso Pellegrino



XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE del //

Al Presidente Consiglio della Regione Campania
On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale
Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

TOMMASO PELLEGRINO

Avente ad oggetto:

“Il riconoscimento dei Carnevali storici e delle Maschere della Campania”

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

IL RICONOSCIMENTO DEI CARNEVALI STORICI E DELLE MASCHERE DELLA CAMPANIA

Relazione illustrativa

I carnevali, quali espressione di identità territoriale delle comunità residenti, contribuiscono a tenere vive le tradizioni storiche regionali in un contesto di valorizzazione della cultura popolare e ambiscono a coinvolgere diverse realtà cittadine, che partecipano attivamente all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento. Inoltre, i carnevali rappresentano un momento di aggregazione sociale ormai consolidato e funzionale ad incrementare l'attrattività turistica dei territori di riferimento. Alcune manifestazioni note a livello regionale e nazionale riescono infatti a realizzare un importante circuito culturale, turistico e commerciale: non solo vengono coinvolte molte associazioni ed organizzazioni, ma questi eventi sono in grado di far confluire un vasto pubblico, a beneficio delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali del territorio.

Con la presente proposta di legge si intende riconoscere e disciplinare suddette manifestazioni e gli eventi legati al carnevale che per caratteristiche e continuità negli anni possono definirsi "storici". Tenuto conto che nell'ambito del territorio regionale sono presenti diverse manifestazioni di carnevale che si svolgono ininterrottamente da decenni e che hanno assunto una valenza notevole sia dal punto di vista storico e culturale che turistico, con la presente proposta di legge si intende valorizzare e riconoscere i carnevali storici della Campania al fine di sostenerli e creare le condizioni per svilupparne l'importanza anche in chiave turistica.

Gli obiettivi di promozione della cultura e delle tradizioni storiche verranno realizzati attraverso il potenziamento delle sinergie tra la Regione e le realtà territoriali attive in questo settore: in particolare si intendono consolidare i rapporti con gli enti locali ed incentivare l'attività degli enti del terzo settore, sostenendo l'associazionismo.

Ma non solo, la presente legge intende altresì dare riconoscimento istituzionale alle Maschere della nostra storia e tradizione artistica, culturale e popolare. Oltre alle Maschera di Pulcinella, simbolo ovunque del carnevale italiano, insieme ad Arlecchino. Impersona il carattere napoletano in tutti i suoi aspetti, positivi e negativi. Dalla Commedia dell'arte Pulcinella è passato al teatro dei burattini, di cui è diventato uno dei personaggi più importanti, archetipo di vitalità, anti-eroe ribelle e irriverente, alle prese con le contrarietà del quotidiano.

Ma, a dimostrazione dell'enorme patrimonio carnevalesco della nostra Regione, Pulcinella e Arlecchino godono di ottima compagnia:

- Tartaglia, anch'essa maschera della Commedia dell'arte, affine a quella del dottore, dalla quale deriva. Goffo e corpulento, senza baffi né barba e con la testa rasa, prese il nome di Tartaglia dalla



Consiglio Regionale della Campania

balbuzie di cui è afflitto. Ad essa ed alla forte miopia si limita tutta la comicità del personaggio, povero di contenuti umani;

- Scaramuccia, altra maschera della Commedia dell'arte, derivata dal Capitano: fanfarone e vanaglorioso, vestiva di nero secondo l'uniforme degli spagnoli di stanza a Napoli;

- Coviello, che indossa una maschera dal naso lungo e ha sempre con sé un mandolino. A renderlo noto fu soprattutto Salvator Rosa, che lo caratterizzò come un personaggio furbo e spaccone. Compare anche nella commedia *Il borghese gentiluomo* di Molière;

- Alesio, Maschera di Sarno. La sua storia va di pari passo con quella dell'Agro Nocerino-Sarnese, delle quali ha condiviso tutti gli avvenimenti storici più importanti come l'invasione borbonica del 1799. Tra le sue caratteristiche c'era l'incedere tra la folla con un fischio sibilante piegandosi ritmicamente sulle ginocchia. Il suo volto è dipinto con due colori, l'azzurro e il giallo: il primo indica l'infinito e la vita, perché è il colore del cielo; il secondo, invece, indica i territori sotterranei e la morte, perché nell'antichità i morti venivano dipinti di giallo. Anticamente il carnevale a Sarno si chiude con la "Morte del Carnevale" che nel Martedì Grasso, alla fine della festa viene processato e condannato ad ardere in piazza, utilizzando il fantoccio di Alesio;

- Squacqualacchiun di Teora, storia e le tradizioni dell'Irpinia, termine che potrebbe derivare dalla voce dialettale "squacquare" che significa "trasandato", così come appaiono queste maschere. Queste figure antiche, primitive e grottesche indossano un costume composto da un sacco di tela con una giacca stinta messa a rovescio. Il loro viso è coperto da un cappuccio che funge da maschera e che lascia intravedere solo gli occhi. In mano portano dei bastoni, alle cui estremità sono attaccati dei campanacci, che emettono un rumore cupo, e degli aghi di pino, che usano per i loro rituali. Nel loro girovagare per i rioni del borgo irpino, infastidiscono e ingiuriano i passanti con lazzi e gesti un po' "spinti". Una volta giunti nel centro del paese, gli 'Squacqualacchiuni improvvisano una danza prima intorno a "lu pagliar" (il falò) e poi intorno alla fontana principale, compiendo il loro rito magico.

Da qui la necessità di un intervento legislativo che richiami e tuteli la storia e il patrimonio del carnevale in Campania nel segno delle nostre maschere che rappresentano lo spirito regionale di questa festa in tutto il mondo.

Nello specifico, la presente legge si struttura in sei articoli:

- Nel primo sono sancite le finalità e le definizioni di Carnevale storico e Maschere di carnevale;
- Nel secondo sono previsti gli interventi e i contributi a sostegno;
- Nel terzo sono previsti gli Albi, che riconoscono, rispettivamente, la denominazione di "Carnevale storico della Campania" e "Maschere di Carnevale della Campania";
- Nel quarto e nel quinto sono riportate rispettivamente le disposizioni finanziarie, finali e transitorie.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Proposta di Legge Regionale

PDL N

PRIMO FIRMATARIO PDL Tommaso Pellegrino

TITOLO:

“Il riconoscimento dei Carnevali storici e delle Maschere della Campania”

Specificare se la proposta di legge:

A) È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale (es. disposizioni esclusivamente ordinamentali). Precisare gli elementi comprovanti l'assenza di oneri.

B) Ha effetti finanziari e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.

★ C) Ha effetti finanziari (in quanto comporta oneri) ma si caratterizza per la invarianza finanziaria (si attinge ad "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente oppure vi è un aggravio di spesa neutralizzato con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o maggiori entrate). Indicare le risorse già esistenti o le somme già stanziare in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE DELLA SPESA

MORF OLOGI A DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOL OGIA DELLA SPESA	CORRENTE	CONTO CAPITALE
NATURA DELLA SPESA	ANNUALE	PLURIENNALE

SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE



Consiglio Regionale della Campania

Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo, nei tre esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

SEZIONE 3 - MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

ART.	P R E S E N Z A O N E R I	STIM A ONE RI	DATI- CRITERI- METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICA ZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENT O
1	NO			
2	SI	200.00 0,0 0		
3	NO			
4	NO			
5	NO			

La somma di € 200.000,00 è calcolata tenuto conto della diffusa partecipazione di tutte le comunità sparse sul territorio regionale, che tramite enti pubblici ed enti del terzo settore, e/o in sinergia tra loro, necessitano di risorse finalizzate alla effettiva realizzazione delle manifestazioni carnevalesche nel pieno rispetto della tradizione secolare e popolare. Il criterio utilizzato per lo stanziamento tiene conto di una ripartizione territoriale/amministrativa e delle zone dove il carnevale e le maschere e le maschere sono più diffuse:

- € 125.000,00 da destinarsi alle realtà carnevalesche storiche e alle Maschere sul territorio della Provincia di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento;



Consiglio Regionale della Campania

- € 75.000,00 da destinarsi alle realtà carnevalesche storiche e alle Maschere riferite al territorio della Città metropolitana di Napoli.

Il Consigliere

Tommaso Pellegrino

Proposta di Legge

INTERVENTI A SOSTEGNO E RICONOSCIMENTO DEI CARNEVALI STORICI E DELLE MASCHERE DELLA CAMPANIA

Articolo 1

Finalità e Definizioni

1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera m) dello Statuto e in armonia con i principi della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa 27 ottobre 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società (legge di ratifica ed esecuzione 1 ottobre 2020, n. 133) e della Convenzione UNESCO 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (legge di ratifica ed esecuzione 27 settembre 2007, n. 167), riconosce i carnevali storici quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità campana, nonché quale strumento di valorizzazione del territorio anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale.
2. Ai fini della presente legge, per Carnevale storico si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale.
3. Ai fini della presente legge, per Maschere di Carnevale si intendono quelle nate dal teatro dei burattini, dalla Commedia dell'arte, da tradizioni arcaiche, oppure sono state ideate appositamente come simboli dei festeggiamenti carnevaleschi di varie città. In Campania è riconosciuta la maschera napoletana di Pulcinella, simbolo ovunque del carnevale italiano, insieme ad Arlecchino. Sono riconosciute campane anche le maschere di Tartaglia, di



Consiglio Regionale della Campania

Scaramuccia, di Coviello, la maschera del Carnevale di Sarno, Alesio e gli Squacqualacchiun di Teora.

4. La Regione, ai fini del riconoscimento e promozione, valorizzazione e sostegno dei carnevali storici e delle maschere campane, opera in collaborazione con gli enti locali e riconosce il ruolo dell'associazionismo e degli enti del terzo settore.

Articolo 2

Interventi a sostegno dei Carnevali storici

1. Ai fini della presente legge, la Regione sostiene la realizzazione dei Carnevali storici e la promozione delle Maschere iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3, mediante la concessione di contributi a soggetti sia pubblici che privati organizzatori delle manifestazioni.
2. La Giunta regionale con proprio atto, adottato entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
3. Nell'ambito dei criteri di valutazione qualitativa per la concessione dei contributi ai soggetti organizzatori, la Giunta terrà prevalentemente conto della rilevanza storico-culturale della manifestazione e della capacità di integrarsi con il territorio al fine di incidere sull'attrattività dello stesso valorizzando la partecipazione delle comunità locali; delle attività collaterali di studio, ricerca, allestimento e gestione di luoghi per la documentazione aperti al pubblico; dell'innovazione e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative delle manifestazioni e delle attività correlate; della congruità del bilancio annuale dei soggetti organizzatori delle manifestazioni.

Articolo 3

Albo regionale dei Carnevali storici e Albo regionale delle Maschere

1. Ai fini di questa legge la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania istituisce apposito Albo regionale dei Carnevali storici e ne verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2. La Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania istituisce altresì l'Albo regionale delle Maschere e ne verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. L'iscrizione negli Albi consente l'utilizzo della denominazione, rispettivamente, di "Carnevale storico della Campania" e "Maschere di Carnevale della Campania".



Consiglio Regionale della Campania

3. I rispettivi Elenchi sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione, unitamente al calendario delle manifestazioni.

Articolo 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo, nei tre esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Articolo 5

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.